

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

CONSIGLIO DI STATO

*Ricorso in appello avverso la sentenza di rigetto del TAR Lazio – sez.
IIIa bis N. 07152/2019 REG.PROV.COLL., N. 03690/2019 REG.RIC.,
pubblicata il 03/06/2019 con richiesta di notificazione per pubblici
proclami*

Per i professori

AMBROSIO MARIA ROSARIA MBRMRS92H65G813B

AMBROSIO FILOMENA MBRFMN80P55F839V

D'ALESSANDRO DINA DLSDNI88R60F839V

DINOI FULVIO DNIFLV66B08L049Q

ZACCARIN MATTIA ZCCMTT82C07L736I

giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* così come espressamente designato nell'atto di conferimento del mandato alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*", sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico e presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira in Roma (RM) Via Buccari, 11.

Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro por-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- e nei confronti degli Uffici Scolastici Regionali Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Per Trentino Alto Adige, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- resistenti

per la riforma

della sentenza di rigetto del TAR Lazio – sez. IIIa bis N. 07152/2019 REG.PROV.COLL., N. 03690/2019 REG.RIC., pubblicata il 03/06/2019.

In breve.

Gli odierni appellanti sono docenti abilitati all'insegnamento e

vantano il diritto all'inserimento nella 2° fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

Le ragioni che consentono di affermare il valore abilitante dei titoli in possesso dei ricorrenti sono state già oggetto di puntuale argomentazioni nel ricorso introduttivo.

In sostanza i ricorrenti che nel giudizio di merito chiedono il riconoscimento del valore abilitante del titolo, in caso di accoglimento della domanda avrebbero diritto ad essere **inseriti nelle graduatorie di 2° fascia o nelle graduatorie di 2° fascia aggiuntive, cioè in coda rispetto agli altri docenti già inseriti anche all'esito dell'aggiornamento.**

In difetto di titolo abilitante non sono stati inseriti.

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento è il titolo di accesso per i futuri concorsi.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale **titolo di accesso ai concorsi** per il reclutamento docenti, la laurea con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alla seconda fascia delle G.I.

Così il Tribunale di Roma con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il

22/03/2019: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."

Nello stesso senso si veda Sentenza del Tribunale di Cassino e del Tribunale di Siena allegate in uno al presente ricorso.

Nel merito ci si riporta a quanto affermato nel ricorso introduttivo in merito al valore abilitante del titolo.

FATTO

1) Gli appellanti, hanno depositato presso il T.A.R. Lazio - Roma, ricorso per l'annullamento del Decreto Dipartimentale Dipartimentale 73 del 28 Gennaio 2019 avente ad oggetto l'integrazione della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e pedissequa nota ed allegati nella parte in cui esclude i laureati ed i dottori di ricerca in possesso anche dei 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche, che non possono aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato, stante il possesso del titolo abilitante *ex se*;

2) Gli istanti hanno lamentato la illegittimità del provvedimento per numerosi ordini di motivi tutti riportati nel ricorso;

1) Così espressamente nel ricorso introduttivo:

"1) ...I ricorrenti sono in possesso del titolo di Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione ovvero di altro titolo di laurea unitamente al conseguimento dei 24 Crediti Formativi negli ambiti disciplinari di Antropologia, Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Metodologie e tecnologie didattiche e Psicologia

E' dunque è in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche (cfr. allegati);

2) *I ricorrenti hanno accesso alle seguenti classi di concorso per la 3° fascia come di seguito indicate*

...(omissis)...

Tali 24 Cfu sono richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dai ricorrenti, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al

concorso riservato previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017;

3) Preme ribadire sin da ora la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto

da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato,

dall'altro, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del Del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione" essendo lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.

4) In ogni caso, i ricorrenti non possono accedere alla seconda fascia delle G.I. in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;

5) I 24 Cfu rappresentano il "titolo" che ha sostituito l'abilitazione all'insegnamento;

6) Invero, dal confronto tra l'allegato al D.M. del 10.8.2017 n.616 ed il programma didattico svolto dai ricorrenti, vi è una assoluta corrispondenza tra i 24 Cfu richiesti per l'accesso al concorso ex art. 5 D.Lgs 59/2017 rispetto ai crediti riconosciuti;

Si allega certificazione attestante il possesso dei 24 CFU.

7) I ricorrenti si sono trovati enlla oggettiva impossibilità di presentare le domande di inserimento in seconda fascia delle G.I. e pertanto ritengono il bando illegittimo e discriminatorio....."

3) Hanno proposto ricorso fondando lo stesso sui seguenti

motivi di diritto che si intendono qui riproposti: “

I

Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione. Disparità di trattamento tra situazioni analoghe (l'accesso ai concorsi per reclutamento docenti) entrambe legittimate dall'art. 1, comma 110 l. 107/2015 e disparità di trattamento rispetto al d.lgs 59/2017 e disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Irragionevolezza.

II

Illegittimità del Decreto Direttoriale impugnato laddove non considera i ricorrenti docenti abilitati all'insegnamento.

III

Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione...”

6) Il T.A.R. Lazio – Roma con sentenza n. N. 07152/2019 REG.PROV.COLL., N. 03690/2019 REG.RIC., pubblicata il 03/06/2019, ha respinto il ricorso avanzato dai ricorrenti.

7) La lettura dell'ordinanza evidenzia che il Tribunale non ha affatto esaminato gli specifici motivi di ricorso sollevati ed è fondata su un motivo erroneo.

Avverso la ordinanza di rigetto interpongono gravame i ricorrenti per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Erroneità della sentenza. Omesso esame di tutti i motivi di diritto.

Difetto di motivazione.

La sentenza emessa dal Tar Lazio, sez. IIIa bis, N. 07152/2019 REG.PROV.COLL., N. 03690/2019 REG.RIC., pubblicata il 03/06/2019, va riformata in quanto erronea e viziata da omessa pronuncia e difetto di motivazione.

Nel ricorso introduttivo, gli appellanti hanno impugnato il Decreto Dipartimentale Dipartimentale 73 del 28 Gennaio 2018 avente ad oggetto l'integrazione della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e pedissequa nota.

Il Tar Lazio, con la sentenza impugnata, si è limitata ad affermare che l'abilitazione all'insegnamento è l'unico canale che consente l'accesso alle graduatorie di seconda fascia di circolo e di istituto.

La sentenza impugnata è illegittima.

Così testualmente si legge nella sentenza impugnata: ... "Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275".

2.1. Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione

orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche...."

In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né disposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento....(...omissis).....Non sfugge peraltro al Collegio che gli artt. 3 e 5 del d.lgs 13 aprile 2017 n. 59 sanciscono che è titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi "a regime" ossia a quelli ordinari e non riservati preordinati al reclutamento di personale docente nella scuola primaria e secondaria il possesso della laurea congiunto ai 24 crediti formativi universitari o accademici:

Tuttavia va considerato che la vicenda che occupa non fa questione di ammissione ai concorsi de quibus bensì di diritto all'iscrizione nelle graduatorie di II fascia, le quali sono riservate ai docenti in possesso dell'abilitazione.

Ma la partecipazione al concorso è cosa diversa ontologicamente funzionalmente dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati, la quale ultima postula il possesso del requisito dell'abilitazione, atteso che ad essa graduatoria la P.A. attinge per conferire incarichi di insegnamento. Chi viene interpellato dall'Istituzione scolastica per la sottoscrizione di contratti di insegnamento deve pertanto possedere ab initio l'idoneità dalla funzione di docente, la quale è conferita dall'essere l'insegnante iscritto nell'apposita graduatoria di seconda fascia.

4.1. Viceversa il mero possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU

non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare.

E invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento deve non solo essere ammesso- e lo è in forza degli artt. 3 e 5, d.lgs. n. 59/2017 cit. – ai concorsi a cattedre per il reclutamento di docenti, ma altresì superare tali concorsi.

È solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare, che conferisce idoneità ad insegnare.””

La sentenza è erranea.

Di seguito, nel dettaglio, i motivi che avrebbero dovuto il Tar ad interpretare - in un'ottica costituzionalmente orientata - la vicenda o, in subordine, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle sottese questioni di legittimità costituzionale avanzate:

a) I 24 Cfu costituiscono proprio quel requisito aggiuntivo che consente al docente in possesso di titolo di laurea (di per sé idoneo all'insegnamento dalla terza fascia, quella riservata ai docenti “non abilitati”) di acquisire una formazione didattica e psico-pedagogica;

b) Il collegio ha affermato che i 24 Cfu consentono (consentirebbero!) soltanto la partecipazione ai prossimi concorsi.

Nel ricorso è spiegato il motivo per cui, dalla lettura sistematica della normativa è consentito al Miur inserire i ricorrenti nella seconda fascia delle G.I.

In ogni caso, il ragionamento del Tar è viziato ed il vizio è evidenziato in questo passaggio: “...Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla ‘funzione docente’, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico – pedagogiche...Non sfugge peraltro al Collegio che gli artt. 3 e 5 del d.lgs 13

aprile 2017 n. 59 sanciscono che è titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi “a regime” ossia a quelli ordinari e non riservati preordinati al reclutamento di personale docente nella scuola primaria e secondaria il possesso della laurea congiunto ai 24 crediti formativi universitari o accademici....”.

Il Tar dimentica che l’abilitazione all’insegnamento (possesso di Tfa, Pas e SSIS), alla pari dei 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche rappresentavano e rappresentano titoli di accesso ai concorsi: ed invero, sia le “vecchie” procedure di abilitazione che i 24 Cfu, sono finalizzati all’acquisizione di metodologie pedagogiche e didattiche.

In ogni caso, ben più rilevante, è comprendere l’assunto che segue:

con il possesso dei 24 cfu l’aspirante docente dovrebbe partecipare ad una procedura selettiva concorsuale;

il superamento della procedura concorsuale, però, non accresce il bagaglio culturale dell’aspirante docente, tantomeno sotto l’aspetto delle materie antropo-psico pedagogiche e nelle metodologie didattiche: ed infatti i ricorrenti, avendo acquisito i 24 CFU, sono tutti in possesso del bagaglio richiesto ai fini dell’insegnamento;

ergo, se è consentito ai laureati in possesso di 24 cfu di partecipare ai concorsi ed il superamento della prova concorsuale nulla aggiunge (sotto l’aspetto didattico) al bagaglio culturale del futuro insegnante, ciò significa che è proprio l’acquisizione dei 24 cfu l’elemento che consente di affermare l’abilità dei ricorrente allo svolgimento della professione di docente.

Il ragionamento di cui sopra, del resto, è confermato dalla lettura sistematica della normativa.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.**

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il**

Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

In altri termini.

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, *esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.*”

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.”

E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

Gli appellanti, pertanto, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantano, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Secondo il Tar, inoltre, ai ricorrenti sarebbe preclusa qualsiasi forma di inserimento in quanto docenti privi di abilitazione: il paradosso è che gli stessi richiedono l'accertamento del valore abilitante – non sulla base della mancata attivazione dei percorsi di abilitazione – bensì in virtù dell'equipollenza – normativamente stabilita - dei titoli al “certificato di abilitazione”.

Il diritto dei ricorrenti – di impugnare il Decreto oggetto del ricorso introduttivo - sorge proprio a seguito dell'emanazione del provvedimento impugnato laddove non considera abilitanti i titoli in possesso.

b) I ricorrenti vantano il diritto di impugnare il decreto dipartimentale laddove il Miur non considera i titoli in possesso dei ricorrenti abilitanti.

Il diritto all'impugnazione sorge proprio laddove il provvedimento impugnato non prevede, in alcun passaggio, la possibilità per le parti istanti di inserirsi negli elenchi aggiuntivi.

I ricorrenti hanno azionato ricorso proprio a causa della condotta del Miur.

Accettando la tesi offerta dal Tar Lazio nell'ordinanza impugnata, i ricorrenti avrebbero la oggettiva impossibilità - per causa imputabile al Miur - di entrare nella 2° fascia aggiuntiva in quanto titolari di titolo il cui valore abilitante è *sub judice*.

La conclusione cui è giunto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è certamente erranea e svincolata dalle precise doglianze avanzate dai ricorrenti.

Tutto ciò premesso, in riforma dell'ordinanza impugnata, voglia il Consiglio di Stato condannare il Ministero dell'Istruzione ad inserire gli appellanti, proprio in quanto abilitati, nella 2° fascia delle G.I.

**

Per tutti gli altri motivi di ricorso, non affrontati dall'ordinanza cautelare e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, ci si riporta al ricorso introduttivo (allegato e trascritto).

Tali motivi non hanno trovato riscontro alcuno o confutazione nella "stringata" ordinanza cautelare.

Da ciò il vizio di omessa pronunzia e l'espressa censura sotto il profilo del mancato esame alla ordinanza cautelare.

**

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto,
Voglia codesto ecc.mo Consiglio di Stato

reietta ogni contraria eccezione:

In via preliminare

in riforma dell'ordinanza cautelare n. 6602/2018
REG.PROV.CAU., N. 10053/2018 REG.RIC., pubblicata il 31/10/2018.,

sezione di Roma IIIa Bis, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare nel ricorso R.G. 10053/2018 sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ordinando alle Amministrazioni l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle G.I., anche con riserva.

In via principale

- in riforma della revocare l'ordinanza cautelare di rigetto del TAR Lazio – sez. IIIa bis n. 6602/2018 REG.PROV.CAU., N. 10053/2018 REG.RIC., pubblicata il 31/10/2018, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo disponendo l'ammissione dei ricorrenti, anche con riserva, nella seconda fascia delle G.I. per cui è causa mediante l'adozione di ogni provvedimento cautelare ritenuto opportuno

Ai fini del pagamento del contributo unificato, trattandosi di appello cautelare, il contributo unificato non è dovuto.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

A) Foliario;

B) Ordinanza cautelare TAR Lazio – sez. IIIa bis N 6602/2018 REG.PROV.CAU., N. 10053/2018 REG.RIC., pubblicata il 31/10/2018.

1. Ricorso introduttivo;
2. Istanza fissazione udienza;
3. Procura alle liti.

Sora-Roma, 19 Dicembre 2018

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito per le classi di concorso individuate nella tabella annessa al ricorso, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR.

Sora-Roma, 25 Novembre 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone